

Uno sguardo costituzionale sull'ambiente

- Parametri costituzionali
- 9: *“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.”*
- 117.2: lo Stato ha legislazione esclusiva su *“tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.”*
- 32: *“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.”*
-
- *l'art. 9*
- contenuti innovativi rispetto allo Statuto albertino
- introduzione del concetto di paesaggio
- fino agli anni settanta si ritiene che la disposizione non abbia un chiaro valore giuridico
-
- *concetto di paesaggio*
- all'inizio testi restrittiva: si riferisce alle sole bellezze naturali tutelate dalla l. 1497/1939
- successivamente si afferma una tesi più ampia: paesaggio viene a coincidere con ambiente
- legge 431/1985
- sulla nozione di paesaggio si esprime la Corte costituzionale: *“ai sensi dell'art. 9 Cost., deve ora ritenersi comprensiva di ogni elemento naturale e umano attinente alla forma esteriore del territorio”* (sent. 151/1986)
-
- *l'art. 117*
- modificato dalla legge costituzionale 3/2001: riguarda il riparto di competenze normative fra i livelli di governo centrale e regionale
- l'ambiente come *“materia trasversale”* (Corte cost., sentt. 407/2002; 244/2011)
-
- *concetto ambiente*
- fondamento costituzionale negli artt. 9 e 32; 117.1
- vincoli derivanti dal diritto europeo
-
- Diritto a un *“ambiente salubre”* (Corte cost., sent. 201/1987)
- *“L'ambiente è protetto come elemento determinativo della qualità della vita”* (sent. 641/1987)
- bilanciamento con altri principi (sent. 85/2013).